



**COMUNE DI BARZANA**  
*Provincia di Bergamo*

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale  
n.11 del 23.05.2003.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott.ssa Luisa Facchi

**Aggiornato con le modifiche introdotte con deliberazione CC 38 del 29.06.2005**

*Art. 1 – Requisiti soggettivi*

*1 – può partecipare al bando per l’assegnazione degli alloggi per l’edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Barzana:*

- a) – chi abbia cittadinanza italiana e residenza anagrafica nel Comune di Barzana da almeno tre anni*
- b) – chi non abbia cittadinanza italiana ma residenza anagrafica nel Comune di Barzana da almeno cinque anni*
- c) – che non sia titolare di diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle sue esigenze*
- d) – che non sia titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nella Regione*
- e) – assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o con finanziamento agevolato in qualsiasi forma*
- f) – di non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice*
- g) – chi usufruisce di un reddito annuo complessivo non superiore ai limiti indicati nella tabella redatta dalla Giunta Comunale calcolato secondo l’Indice Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E. ).*

*2 – è da considerarsi adeguato l’alloggio con una superficie convenzionale complessiva nelle seguenti misure:*

*Superfici massime convenzionali in mq*

<i>Superficie utile</i>	<i>Superficie accessoria</i>	<i>Superficie totale</i>	<i>Componenti nucleo familiare</i>
35	7	42	1
50	10	60	2-3
70	14	84	4-5
90	18	108	6 o più

*I requisiti soggettivi devono essere posseduti dal richiedente e/o da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.*

*3 – Nucleo familiare:*

- a) – ai fini del presente regolamento si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata nelle forme di legge. Il termine di un anno non si applica qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e di*

*ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66 % ,riconosciuta ai sensi delle vigenti normative,ovvero con gravi handicaps o patologia con prognosi ad esito infausto.*

- b) – sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non legate da vincoli di parentela o di affinità,qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso all’atto della domanda.La convivenza deve avere carattere di stabilità,risultare anagraficamente esistente almeno per i due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando,essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e deve essere dichiarata,da parte del concorrente e da parte delle persone conviventi,con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui gli artt.38 e 47 del d.p.r. 445/2000.*

#### *Art. 2 – Valutazione della domanda.*

*1 – Le domande saranno valutate dalla Commissione Comunale per i Servizi Sociali coadiuvata dall’Assistente Sociale e dall’Assessorato di competenza in relazione alla situazione economica,alle condizioni familiari ed abitative nonché al periodo di residenza del richiedente alla data di apertura del bando,secondo quanto specificato all’art. 1 , la quale ne stilerà una graduatoria.*

*2 – La permanenza delle condizioni abitative,familiari ed economiche dichiarate al momento della domanda,deve essere comunque verificata al momento dell’assegnazione se questa interviene decorsi dodici mesi dalla presentazione della domanda.*

*3 – La graduatoria sarà esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale,quindi resa pubblica prima dell’assegnazione degli alloggi.*

#### *Art. 3 – Provvedimenti estintivi all’assegnazione.*

*1 – Annullamento dell’assegnazione. L’annullamento dell’assegnazione dell’alloggio è disposto con motivato provvedimento del Comune nei confronti di chi ha conseguito l’assegnazione in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione della medesima.*

*2 – A tal fine il Comune comunica all’assegnatario,con lettera raccomandata,i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento,assegnandole un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.*

*3 – Decorso il termine di cui al comma due, il Comune provvede all’annullamento con conseguente risoluzione del rapporto.*

*4 – Il provvedimento d’annullamento dell’assegnazione stabilisce il termine per il rilascio dell’alloggio,non eccedente i sei mesi .Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.*

*5 – Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di dichiarazione mendace o documentazione risultata falsa.*

*Art. 4 – Decadenza dell'assegnazione.*

*1 – Il Comune dispone con motivato provvedimento la decadenza dell'assegnazione nei confronti di chi :*

- a) – abbia ceduto a terzi, in tutto o in parte ,l'alloggio assegnatogli o sue pertinenze*
- b) - non abiti stabilmente l'alloggio assegnatogli per almeno quattro mesi continuativi nel corso dell'anno, senza espressa autorizzazione, rilasciata dall'ente gestore per gravi motivi familiari o di salute o di lavoro*
- c) – abbia mutato la destinazione d'uso dell'alloggio o delle relative pertinenze*
- d) – abbia perduto i requisiti per l'accesso, fatta eccezione per il requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare, che non deve superare del 50 % il limite di accesso stabilito per l'I.S.E.E. per conseguire l'assegnazione dell'alloggio*
- e) – abbia usato l'alloggio o le sue pertinenze per attività illecite, che risultino da provvedimenti giudiziari o delle autorità di pubblica sicurezza*
- f) – abbia conseguito la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio o su beni immobili in qualsiasi località del territorio nazionale aventi un valore, definito ai fini I.C.I. pari o superiore a quello di un alloggio adeguato nel comune di residenza, di categoria catastale A 3 classe 1*
- g) – abbia conseguito, nella Regione, la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare come da tabella all'art. 2 comma 2*

*2 – Il Comune dispone il rilascio degli alloggi e provvede al loro recupero nei confronti degli occupanti per i quali sia stata decisa la decadenza, nonché nei casi di mancato rinnovo del contratto per inadempimento.*

*3 – Qualora la situazione economica del soggetto dichiarato decaduto si modifichi prima dell'esecuzione del provvedimento di decadenza e questi abbia i requisiti per l'accesso, il Comune dispone la revoca del provvedimento su istanza dell'interessato.*

*Art. 5 – cambio di assegnazione.*

*Qualora nel tempo venisse a mutare la situazione che aveva determinato l'assegnazione della tipologia di alloggio, è facoltà dell'amministrazione comunale individuare ed assegnare un nuovo alloggio con superficie e caratteristiche consone alla nuova composizione del nucleo.*

*Sarà obbligo del locatario traslocare nella nuova assegnazione, fatto salvo casi di provato impedimento.*

*Art. 6 – Consegna dell'alloggio e stipula del contratto di locazione.*

*1 – L'assegnatario, prima della consegna dell'alloggio, deve presentarsi per la sottoscrizione del contratto di locazione. Il contratto di locazione è sottoscritto, oltre che dall'assegnatario, dal coniuge e dagli altri componenti il nucleo familiare, salvo rinuncia scritta degli stessi.*

*2 – dopo la stipula del contratto si procederà alla consegna dell'alloggio all'interessato o alla persona da lui delegata..La consegna deve essere comunicata entro dieci giorni dalla venuta assegnazione.*

*3 – L'alloggio deve essere stabilmente occupato entro trenta giorni dalla consegna .L'inosservanza del termine predetto comporta la decadenza dell'assegnazione.*

*4 – Il contratto di locazione ha la durata temporale di anni quattro .Il rinnovo per un uguale periodo è subordinato alla sussistenza dei requisiti dell'assegnazione.*

*Art. 7 – Subentro all'assegnazione.*

*1 – In caso di decesso del titolare, o in caso che questi sia uscito dal nucleo familiare, subentrano all'assegnazione e nel conseguente contratto di locazione, i componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione e ancora conviventi al momento del decesso o dell'uscita purchè in possesso dei requisiti dell'assegnazione .*